



*Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 12 dicembre 2022;

SENTITO il Relatore, Presidente Roberto Rustichelli;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PS12462 del 12 dicembre 2022, volto a verificare l’esistenza di violazioni degli articoli 20, 21, 22, 24 e 25 da parte della società Edison Energia S.p.A.;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. La società Edison Energia S.p.A. (di seguito, Edison, Professionista o Società) attiva nella fornitura di servizi di energia elettrica e gas sul mercato libero, in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. b), del Codice del Consumo.

2. Le associazioni di consumatori Adiconsum Sardegna e FederconsumatoriBergamo, in qualità di segnalanti.

II. IL FATTO

3. Secondo informazioni acquisite d'ufficio ai fini dell'applicazione del Codice del Consumo il Professionista, nell'ambito dell'attività di vendita di energia elettrica e gas, promuove diverse offerte commerciali le cui condizioni economiche di fornitura, generalmente quelle a prezzo fisso, risultano avere una durata determinata (12/24 mesi).

4. Sulla base delle segnalazioni dei consumatori e delle microimprese¹ che hanno aderito alle predette offerte commerciali risulta che, almeno a partire dal mese di maggio 2022, i clienti titolari di contratti di utenza a prezzo fisso hanno ricevuto una "proposta di modifica unilaterale del contratto" (enfasi aggiunta) da parte della società Edison².

Con tale comunicazione, Edison ha fatto presente che "*essendo il suo attuale contratto di fornitura con offerta LUCE PREZZO FISSO in scadenza il [...], per continuare a garantirle un vantaggio competitivo attraverso i prodotti Edison, desideriamo sottoporle l'offerta*" Edison World per i clienti residenziali e Edison premium per le piccole e medie imprese³ (enfasi aggiunta).

Alla medesima comunicazione vengono allegate, fra l'altro, "*le nuove condizioni economiche di dettaglio*", nonché indicata la facoltà del cliente di recedere senza oneri dal contratto in essere, precisando che "*Le ricordiamo infine che se non desidera rinnovare la sua fornitura con Edison alle nuove condizioni, può esercitare il diritto di recesso tramite il suo nuovo fornitore entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio venditore*" (Fig. 1).

¹ Circa oltre 130 segnalazioni pervenute dall'8 agosto 2022.

² In proposito, l'art. 16.2 delle Condizioni generali di Contratto stabilisce la facoltà del Professionista di variare unilateralmente le condizioni contrattuali per giustificato motivo, secondo le modalità previste dalla regolazione di settore.

³ Ai sensi dell'art. 4 delle Condizioni Generali di Contratto "*Le condizioni economiche saranno applicabili per 12 mesi a partire dalla data di attivazione, salvo diversa durata eventualmente indicata sul documento di Condizioni Economiche, riferita esclusivamente al periodo applicativo delle condizioni economiche stesse, fermo restando la durata indeterminata del CONTRATTO, e allo scadere di tale periodo potranno essere modificate dal FORNITORE. In tal caso, il FORNITORE comunicherà al CLIENTE le nuove condizioni economiche entro il termine di 3 (tre) mesi antecedenti la scadenza iniziata e/o prorogata delle stesse, mediante comunicazione scritta (cartacea o digitale)*".

FIG. 1

Oggetto: **Proposta di modifica unilaterale del contratto**

Gentile Cliente,

con la presente, le comunichiamo che, essendo il suo attuale contratto di fornitura con offerta LUCE PREZZO FISSO in scadenza il 30/09/2022, per continuare a garantirle un vantaggio competitivo attraverso i prodotti Edison, desideriamo sottoporle l'offerta **EDISON WORLD LUCE**.

Ecco tutti i vantaggi della nuova offerta a lei riservata:

- **Garanzia di pagare l'energia quanto la paghiamo noi con un piccolo contributo mensile**
- **Bolletta semplice da leggere**
- **Zero costi di attivazione, zero cauzioni e zero modifiche al contatore**

All'interno di questa comunicazione può trovare le Condizioni Generali di contratto, le nuove Condizioni Economiche di dettaglio che saranno valide per 12 mesi a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del suo attuale contratto, e la Scheda Sintetica EDISON WORLD LUCE. Le ricordiamo che può trovare la stima della spesa annua all'interno della Scheda Sintetica allegata a questa comunicazione, nella sezione SPESA ANNUA STIMATA IN €/ANNO (ESCLUSE IMPOSTE E TASSE).

Per continuare il suo rapporto di fornitura di Energia Elettrica ed accedere subito ai vantaggi dell'offerta **EDISON WORLD LUCE** non dovrà fare nulla. Pensiamo a tutto noi.

Le ricordiamo infine che se non desidera rinnovare la sua fornitura con Edison alle nuove condizioni, può esercitare il diritto di recesso tramite il suo nuovo fornitore entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio venditore. Per informazioni sulla spesa personalizzata e su altre offerte disponibili nel mercato può consultare il Portale Offerte Luce e Gas www.ilportaleofferte.it.

Cordiali saluti

Servizio Clienti Edison Energia

La presente comunicazione non annulla eventuali azioni in corso previste in caso di morosità.

5. Le comunicazioni trasmesse alle microimprese seguono il medesimo *format* di cui alla Fig. 1, ma non è precisata la data di scadenza del contratto (“*con la presente, le comunichiamo che, essendo il suo attuale contratto di fornitura in scadenza e per continuare a garantirle un vantaggio competitivo attraverso i prodotti Edison, desideriamo sottoporle l'offerta EDISON PREMIUM LUCE INDEX*”).

6. In data 10 agosto 2022 è entrato in vigore l'art. 3 del Decreto Legge 9 agosto 2022 n. 115 (cd. *Aiuti-bis*), convertito in Legge n. 142 del 21 settembre 2022, ai sensi del quale: “1. *Fino al 30 aprile 2023 è sospesa l'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte.* 2. *Fino alla medesima data di cui al comma 1 sono inefficaci i preavvisi comunicati*

per le suddette finalità prima della data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate”.

7. A seguito dell’entrata in vigore della predetta norma, i consumatori, invocando la sospensione dell’efficacia delle modifiche unilaterali del prezzo precedentemente comunicate ma non ancora perfezionate, hanno presentato apposito reclamo a Edison per rappresentare che le modifiche contrattuali erano sospese come previsto dall’art. 3 del Decreto *Aiuti-bis* e richiedere di mantenere invariate le condizioni contrattuali in essere⁴.

8. Il Professionista, nel fornire un riscontro ai reclami, in taluni casi ha comunicato la necessità di attendere “*delucidazioni dai reparti competenti*”⁵; in altri ha annullato le modifiche unilaterali del contratto precedentemente comunicate⁶, salvo poi applicare le stesse condizioni già comunicate, rettificando le precedenti missive, in quanto ha ritenuto che venissero in rilievo offerte in scadenza non rientranti nel Decreto *Aiuti-bis*; in altri casi ha applicato le nuove condizioni in assenza di alcuna comunicazione preventiva.

9. In particolare, da talune segnalazioni, emerge che Edison ha dapprima comunicato ai clienti che “*ci risulta che la legge sarà valida dai contratti che andranno a rinnovo da settembre 2012 in poi. Nel caso il DL sia da considerarsi retroattivo da agosto, procederemo alla ri fatturazione e allo storno del contratto nuovo proposto per il rinnovo*”⁷.

10. In altri casi, Edison ha risposto ai reclami dei consumatori informando di non tenere conto della comunicazione di modifica unilaterale precedentemente trasmessa, da ritenersi annullata in considerazione di quanto stabilito dal Decreto *Aiuti-bis*. Il Professionista ha, tuttavia, poi ugualmente applicato le nuove condizioni, informando gli utenti solo *a posteriori*, a seguito di eventuali reclami, ritenendo giustificata ed efficace la variazione comunicata a seguito di scadenza, non coperta dal Decreto *Aiuti-bis*.

Ad esempio, in un caso Edison ha comunicato, a luglio 2022, la nuova offerta in sostituzione di una precedente in scadenza il 31 ottobre 22; in data 28 agosto 22 ha poi annullato la predetta nuova offerta sulla base del Decreto *Aiuti-bis* e solo il 07 novembre 22 ha confermato l’intenzione di applicare le nuove condizioni di prezzo “*al termine del periodo di preavviso*”, nonostante il periodo di validità dell’offerta sottoscritta dal cliente fosse già decorso⁸.

11. Un altro consumatore ha denunciato che la Società, dopo aver comunicato, il 14 maggio 2022, nuove condizioni di offerta a decorrere dal 1° settembre 2022, in data 18 agosto 2022 ha comunicato che, tenuto conto dell’entrata in vigore del Decreto *Aiuti-bis*, le condizioni di offerta proposte

⁴ Cfr., a titolo esemplificativo e non esaustivo, segnalazioni del 24 ottobre 2022, prot. n. 81121 e del 14 ottobre 2022, prot. n. 77616.

⁵ Cfr. segnalazione del 14 novembre 2022, prot. n. 88179.

⁶ Cfr. segnalazione del 14 novembre 2022, prot. n. 88658.

⁷ Cfr. segnalazione del 4 novembre 2022, prot. n. 85299.

⁸ Cfr. segnalazione del 14 novembre 2022, prot. n. 88658.

sarebbero state annullate. La Società ha, tuttavia, poi ugualmente applicato le nuove condizioni economiche, considerandole in vigore dal 1° settembre 2022, senza alcun preavviso; Edison ha poi rettificato la propria precedente comunicazione solo in data 17 ottobre 2022, in risposta a un nuovo reclamo del cliente, affermando che il Decreto *Aiuti-Bis* non si applica alle proposte di rinnovo e che *“non avendo ricevuto alcuna comunicazione di recesso da parte Sua, Edison Energia S.p.A. ha provveduto ad applicare e fatturare le nuove condizioni di prezzo debitamente comunicate”*⁹.

12. In un altro caso ancora, il consumatore, in seguito alla comunicazione di modifica unilaterale di Edison, ha contattato tramite *chat* quest’ultima, venendo informato che *“i rinnovi contrattuali sono bloccati sino ad aprile 2023”* e che avrebbe continuato ad applicarsi il prezzo dell’originaria offerta. Anche in tale caso, il consumatore ha poi riscontrato, a seguito della ricezione della fattura, che Edison ha comunque applicato le nuove condizioni economiche e, solo in seguito al suo reclamo, la Società gli ha comunicato che *“dalle verifiche effettuate”* le precedenti comunicazioni di modifica sono state *“correttamente inviate”*, in quanto non coperte dall’art. 3 del Decreto *Aiuti-bis*¹⁰.

13. Taluni segnalanti hanno inoltre lamentato che Edison, in risposta ai loro reclami, ha comunicato che *“non possiamo garantirVi il rinnovo del Vostro attuale contratto alle stesse condizioni economiche per altri 12 mesi”*, prospettando la nuova proposta non più a prezzo fisso ma variabile¹¹. Simile indicazione, come visto, è presente anche nel *format sub Fig. 2*.

14. Da altre segnalazioni risulta poi che la Società ha inviato le comunicazioni di modifica dell’offerta anche in data anteriore a quella dell’originaria scadenza delle condizioni economiche.

Ad esempio, un consumatore ha lamentato di aver ricevuto da Edison, in data 6 agosto 2022, una proposta di modifica unilaterale del contratto con la quale si comunicava che l’offerta sottoscritta era in scadenza e che, a partire dal 30 novembre 2022, sarebbero state applicate nuove condizioni economiche. In realtà, l’offerta risulta essere stata sottoscritta in data 28 febbraio 2022 con un prezzo bloccato per 12 mesi e, dunque, valida almeno fino al 28 febbraio 2023¹².

Anche da un’altra segnalazione emerge che Edison ha ammesso di aver *“provveduto a comunicare le nuove condizioni economiche in sostituzione di quelle in scadenza oppure scadute”*¹³ (enfasi aggiunta).

⁹ Cfr. segnalazione del 20 ottobre 2022, prot. n. 79585.

¹⁰ Cfr. segnalazione del 16 novembre 2022, prot. n. 89714; si veda anche segnalazione del 21 ottobre 2022, prot. n. 80146.

¹¹ Cfr. segnalazioni del 4 novembre 2022, prot. n. 85125 e del 30 novembre 2022, prot. n. 94713.

¹² Cfr. segnalazione del 14 ottobre 2022, prot. n. 77616.

¹³ Cfr. segnalazione del 28 novembre 2022, prot. n. 93731, documento allegato che riporta una *chat* con il servizio clienti.

15. Dalla documentazione in atti emerge inoltre che Edison in passato, nel comunicare le nuove condizioni economiche di contratti in scadenza nell'ambito di una medesima tipologia di offerta a prezzo fisso, ha trasmesso missive aventi ad oggetto "*Rinnovo di contratto*"¹⁴.

Il *format sub* Fig. 1, come visto, relativo a modifiche dell'offerta da prezzo fisso a variabile, riporta invece un diverso oggetto, ossia "*proposta di modifica unilaterale*". Tuttavia, le condizioni generali di contratto stabiliscono che solo in caso di esercizio dello *ius variandi* - e non dei rinnovi *sub* art. 4 - deve essere trasmessa una «*comunicazione, denominata "Proposta di modifica unilaterale del contratto"*» (cfr. art. 16.2).

16. In altri casi ancora, in passato Edison ha rinnovato in modo automatico tali condizioni, in assenza di preventive comunicazioni¹⁵. Le condizioni generali di contratto prevedono, infatti, la mera facoltà del fornitore di modificare le condizioni economiche ("*le condizioni economiche saranno applicabili per 12 mesi [...] e allo scadere di tale periodo potranno essere modificate dal FORNITORE*", cfr. art. 4, enfasi aggiunta).

17. Dalle segnalazioni risulta anche che Edison, nel rispondere agli utenti che hanno presentato reclamo avverso le comunicazioni di modifica delle offerte, ha trasmesso missive aventi ad oggetto "*modifiche unilaterali*"¹⁶ e, talvolta, "*rinnovo con cambio offerta*"¹⁷.

18. Un segnalante, in particolare, ha lamentato che il Professionista ha proposto, in sostituzione delle condizioni economiche in scadenza, un'offerta commerciale totalmente diversa (non più a prezzo fisso, ma variabile); secondo il segnalante, ciò non è consentito dal contratto, in base al quale può essere modificata la sola componente economica, ma non la tipologia di offerta applicata, da fisso a variabile¹⁸.

19. Diversi consumatori hanno altresì lamentato che la nuova offerta si basa su un "*fantomatico ricalcolo in base al PUN ... molto complicato da capire*"¹⁹, che "*è stata modificata una parte sostanziale del contratto e non solo il prezzo dell'energia*"²⁰ e che il prezzo è significativamente maggiore rispetto alle precedenti condizioni applicate, nel caso del gas del 101%²¹.

20. Talvolta, la comunicazione di modifica contrattuale non risulta essere stata affatto trasmessa agli utenti. Un consumatore, ad esempio, ha denunciato

¹⁴ Cfr. segnalazione del 22 novembre 2022, prot. n. 92044, relativa a una proposta di rinnovo di condizioni economiche in scadenza a gennaio 2022; segnalazione del 20 novembre 2022, prot. nn. 79803 e 79953, relativa a una proposta di rinnovo di condizioni economiche in scadenza a novembre 2018; segnalazione del 14 ottobre 2022, prot. n. 0077616, relativa a una proposta di rinnovo di condizioni economiche in scadenza a febbraio 2022.

¹⁵ Cfr. segnalazioni del 28 ottobre 2022, prot. n. 82939 e del 22 novembre 2022, prot. n. 92205.

¹⁶ Cfr. segnalazione del 19 ottobre 2022, prot. n. 78909.

¹⁷ Cfr. segnalazione del 21 ottobre 2022, prot. n. 80146.

¹⁸ Cfr., segnalazione del 30 novembre 2022, prot. n. 94713. Si vedano, inoltre, segnalazioni del 19 ottobre 2020, prot. n. 79248 e del 24 ottobre 2022, prot. n. 81121.

¹⁹ Cfr. segnalazione del 20 ottobre 2022, prot. n. 79677.

²⁰ Cfr. segnalazione del 20 ottobre 2022, prot. n. 79677.

²¹ Cfr. segnalazione del 20 ottobre 2022, prot. n. 79801.

di essere titolare di un contratto luce prezzo fisso da diversi anni e di aver constatato dalla fattura di settembre-ottobre 2022 che l'offerta era stata modificata da prezzo fisso a variabile, senza alcuna previa comunicazione da parte di Edison²².

21. Successivamente al 10 agosto 2022, la Società non risulta avere sospeso le suddette comunicazioni di “*modifica unilaterale*” (di cui alla Fig. 1); essa ha invece continuato ad inviare alla propria clientela aggiornamenti delle condizioni economiche sulla base di un diverso *format*, avente ad oggetto “*Rinnovo delle condizioni economiche*”. In tali comunicazioni, analogamente alle precedenti *sub* Fig. 1, è indicata una nuova offerta non a prezzo fisso ma variabile (Fig. 2). Il contenuto di queste ultime comunicazioni è pressoché identico al precedente *format* delle comunicazioni di “*modifica unilaterale*”.

Fig. 2

Oggetto: **Rinnovo delle Condizioni Economiche.**

Gentile Cliente,

con la presente, Le comunichiamo che le sue attuali condizioni economiche scadranno il 31/01/2023, e, pertanto, Le sottoponiamo le nuove condizioni economiche dell'Offerta **EDISON WORLD LUCE PLUS**.

Ecco tutti i vantaggi della nuova offerta a lei riservata:

- **Garanzia di pagare l'energia quanto la paghiamo noi con un piccolo contributo mensile**
- **Bolletta semplice da leggere**
- **Zero costi di attivazione, zero cauzioni e zero modifiche al contatore**

All'interno di questa comunicazione può trovare le nuove Condizioni Economiche di dettaglio che saranno valide per 12 mesi a partire dal giorno successivo a quello di scadenza delle sue attuali condizioni economiche e la Scheda Sintetica EDISON WORLD LUCE PLUS. Le ricordiamo che può trovare la stima della spesa annua all'interno della Scheda Sintetica allegata a questa comunicazione, nella sezione SPESA ANNUA STIMATA IN €/ANNO (ESCLUSE IMPOSTE E TASSE). Le precisiamo che, fatto salvo quanto sopra previsto, resta ferma e invariata tutta la restante documentazione contrattuale già in suo possesso.

Per continuare il suo rapporto di fornitura di Energia Elettrica ed accedere subito ai vantaggi dell'offerta **EDISON WORLD LUCE PLUS** non dovrà fare nulla. Pensiamo a tutto noi.

Le ricordiamo infine che se non desidera rinnovare la sua fornitura con Edison alle nuove condizioni, può esercitare il diritto di recesso tramite il suo nuovo fornitore entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio venditore. Per informazioni sulla spesa personalizzata e su altre offerte disponibili nel mercato può consultare il Portale Offerte Luce e Gas www.ilportaleofferte.it.

Cordiali saluti

Servizio Clienti Edison Energia

La presente comunicazione non annulla eventuali azioni in corso previste in caso di morosità.

²² Cfr. segnalazione del 29 novembre 2022, prot. n. 94355. Si vedano anche le segnalazioni del 29 novembre 2022, prot. n. 94153, in cui si lamenta che la comunicazione è stata solo resa disponibile nell'area riservata del sito internet, e non trasmessa via posta e del 05 dicembre 2022, prot. n. 95674, in cui si lamenta di aver appreso della modifica dell'offerta solo dopo aver ricevuto le bollette.

22. Anche le comunicazioni inviate alle microimprese seguono un simile *format* (Fig. 2), salvo il fatto che continua a non essere indicata la data di scadenza del contratto (“*con la presente, Le comunichiamo che le sue attuali condizioni economiche sono in scadenza e, pertanto, Le sottoponiamo le nuove condizioni economiche dell’Offerta EDISON PREMIUM LUCE INDEX*”).

23. Il Professionista, in data 28 ottobre 2022, ha fornito riscontro ad una richiesta di informazioni inviata dall’Autorità in data 18 ottobre 2022, rappresentando di aver comunicato, in vista della naturale scadenza delle condizioni economiche dei singoli contratti, proposte di rinnovo secondo le tempistiche previste dalle condizioni generali di contratto e di avere proposto non più offerte a prezzo fisso ma variabile, con “*valori di prezzo il più possibile allineati ai valori all’ingrosso*”.

Tra il 1° maggio 2022 e il 22 ottobre 2022 sono state inviate [omissis]* comunicazioni di rinnovo, di cui [omissis] a clienti domestici e [omissis] a PMI.

Le nuove condizioni economiche sono state applicate a [omissis] utenti ([omissis] clienti domestici e [omissis] PMI).

Il numero di utenti che hanno deciso di non rinnovare le condizioni economiche dei contratti alla data del 22 di ottobre 2022 è [omissis] ([omissis] clienti domestici e [omissis] PMI).

III. VALUTAZIONI

24. Quanto al *fumus boni iuris*, gli elementi sopra descritti inducono a ritenere *prima facie* sussistenti le condotte contestate al Professionista, che risultano poste in essere in violazione degli artt. 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo, in ragione dei profili di ingannevolezza e di aggressività che appaiono connotare la pratica commerciale del Professionista, consistente nel comunicare alla propria clientela, almeno a far data dal maggio 2022, le proposte di modifica unilaterale del contratto nonché, successivamente al 10 agosto 2022, il rinnovo delle condizioni economiche a seguito di scadenza dell’offerta.

25. Con particolare riguardo alle comunicazioni inviate prima del 10 agosto 2022, come sopra evidenziato, esse hanno ad oggetto una proposta di “*modifica unilaterale*” decorrente da una data successiva all’entrata in vigore del Decreto *Aiuti-bis*, inducendo quindi il consumatore a ritenere che si tratti di modifiche sospese data l’efficacia retroattiva del citato Decreto. Ciò anche in considerazione del fatto che Edison ha talvolta comunicato agli utenti che

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni

le modifiche proposte erano da ritenersi annullate, salvo poi applicare le condizioni economiche previste dalla nuova offerta senza inviare agli stessi alcuna previa comunicazione.

26. Nel caso delle microimprese, le missive trasmesse, sia prima che dopo il 10 agosto 2022, presentano un contenuto omissivo, in quanto le nuove condizioni economiche di fornitura sono comunicate in ragione della scadenza della precedente offerta, ma non vi è alcuna indicazione della data di tale scadenza, inizialmente prevista o rinnovata nel corso del rapporto contrattuale a seguito di eventuali aggiornamenti.

27. Il comportamento di Edison appare parimenti ingannevole nella misura in cui le nuove condizioni economiche vengono artificiosamente prospettate dalla Società non come modifiche unilaterali - che sarebbero precluse fino al 30 aprile 2023 - ma come conseguenza della prossima scadenza dell'offerta sottoscritta, proprio al fine di aggirare l'inibizione relativa alle modifiche unilaterali del prezzo dell'energia elettrica e del gas introdotta dal legislatore con l'art. 3 del Decreto 115/2022 (e a prescindere dal fatto che la prima comunicazione aveva ad oggetto una proposta di "*modifica unilaterale*"). Ciò anche nel caso dei contratti per i quali non risultava in realtà ancora decorso il periodo iniziale di validità.

28. Le nuove condizioni economiche, contrariamente a quanto sostenuto dal Professionista, appaiono configurare l'esercizio dello *ius variandi*, anche considerato che il Professionista ha comunicato una variazione della tipologia dell'offerta, non più a prezzo fisso ma a prezzo variabile. Edison infatti, quando in passato ha comunicato nuove condizioni economiche dei contratti a tariffa bloccata, risulta avere trasmesso comunicazioni aventi ad oggetto "*Rinnovo di contratto*", mantenendo la medesima tipologia di offerta a prezzo fisso.

29. In proposito, l'art. 3 del Decreto *Aiuti-bis* prevede espressamente che: "1. *Fino al 30 aprile 2023 è sospesa l'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte. 2. Fino alla medesima data di cui al comma 1 sono inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima della data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate*".

30. La condotta del Professionista, che introduce una sostanziale modifica delle condizioni economiche, a seguito della presunta scadenza della offerta, oltre a contravvenire alla norma di legge citata, appare, dunque, configurare una possibile condotta in contrasto con gli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo.

31. La condotta risulta altresì caratterizzata da particolare gravità in quanto, oltre che palesemente mirata a eludere e vanificare un intervento normativo

specificamente concepito per tutelare i consumatori dal rischio di considerevoli esborsi economici a seguito del verificarsi di circostanze eccezionali, è connotata da spiccati profili di aggressività, essendo idonea ad opporre ostacoli onerosi e sproporzionati all'esercizio dei diritti contrattuali dei consumatori, alla luce della normativa e della regolazione vigente.

32. Infatti, a fronte della disposizione di cui all'art. 3 del Decreto Legge, che sospende fino al 30 aprile 2023 ogni eventuale modifica contrattuale volta a definire il prezzo di fornitura di energia elettrica e gas, la Società appare aggirare tale divieto, sottraendo ai consumatori la protezione temporanea dalle oscillazioni di mercato offerta dalla norma, dapprima non sospendendo l'applicazione delle modifiche unilaterali già comunicate prima del 10 agosto, poi modificando la denominazione delle sue comunicazioni che fino al 10 agosto 2022 Edison pacificamente presentava come modifica unilaterale del contratto di fornitura.

33. Sotto il primo profilo, rileva il fatto che il Professionista, non solo non ha sospeso le modifiche unilaterali del contratto comunicate prima del 10 agosto 2022, ma ha altresì applicato le nuove condizioni di fornitura anche laddove aveva rappresentato ai consumatori che avrebbe provveduto a sospenderle; rileva anche la modifica dell'offerta con riferimento a contratti per i quali non era ancora decorso il periodo iniziale di validità delle condizioni economiche contrattualmente previsto, come la sostanziale modifica delle condizioni di offerta da prezzo fisso a variabile.

34. Con riferimento al secondo profilo, si osserva che il divieto di modifiche unilaterali delle condizioni economiche, di cui al citato art. 3, si riferisce chiaramente ad ogni clausola contrattuale che permette la variazione del prezzo da parte del professionista nel corso del rapporto, in qualsiasi modo essa venga denominata o presentata nelle condizioni generali del contratto di fornitura.

Pertanto, l'invio della comunicazione relativa al rinnovo delle condizioni economiche a seguito della presunta scadenza dei contratti in essere, in sostituzione/aggiornamento delle precedenti comunicazioni di modifica unilaterale delle condizioni di fornitura, unitamente alla asserita applicazione dell'art. 4 delle Condizioni Generali di Contratto di energia elettrica e/o gas - clausola contrattuale di carattere generale che consente al Professionista ampia libertà di determinazione del nuovo prezzo di fornitura, ma non di modificarne la tipologia di offerta da prezzo fisso a variabile - appare configurare, a tutti gli effetti, una condotta ascrivibile a una modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, che si pone in contrasto con il divieto di cui al menzionato art. 3.

35. Attraverso la condotta descritta, i consumatori sono stati posti nella condizione di dover accettare le nuove condizioni economiche di carattere peggiorativo senza poter beneficiare della protezione della norma speciale, tanto più che Edison risulta talvolta avere annullato l'applicazione delle nuove offerte in ottemperanza al suddetto Decreto e, successivamente, applicato le

nuove condizioni di prezzo senza informare previamente i consumatori, che lo hanno appreso solo a seguito di reclamo e senza beneficiare del termine di preavviso di tre mesi.

Inoltre, in caso di non accettazione della nuova proposta, i consumatori sono in ogni caso indotti a scegliere, in alternativa, una nuova offerta, generalmente gravosa economicamente e probabilmente ancor più svantaggiosa, in ragione del contesto di mercato assolutamente eccezionale, in cui lo stesso legislatore ha ritenuto di intervenire con una disciplina di carattere derogatorio alla libertà contrattuale, seppure in via transitoria.

36. In questo contesto, la condotta in esame appare presentare profili di aggressività, in possibile violazione degli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo, in ragione dell'indebito condizionamento esercitato dal Professionista sul consumatore, inducendolo ad accettare le nuove condizioni economiche di fornitura – peggiorative – a causa dell'aumento straordinario e imprevedibile dei prezzi di energia elettrica e gas, anche nei casi in cui il termine di scadenza contrattuale sia risultato già spirato, nonché ostacolando i diritti dei consumatori basati sulle disposizioni sopra richiamate, di cui alla disciplina primaria di carattere eccezionale.

37. Sotto il profilo del *periculum in mora*, si rileva l'indifferibilità dell'intervento poiché la pratica commerciale sopra descritta è in atto ed è caratterizzata da un elevato grado di offensività, in quanto idonea ad indurre in errore, nelle more del procedimento, tutti i destinatari delle comunicazioni sopra descritte in merito alla pretesa inapplicabilità dell'art. 3 del Decreto 115/2022, nonché a ostacolarne ingiustamente l'esercizio dei diritti previsti da tale norma fino alla scadenza del 30 aprile 2023, arrecando agli stessi considerevoli danni economici, a seguito dell'applicazione di condizioni economiche fortemente peggiorative. A tal proposito, si evidenzia come Edison abbia rappresentato che i nuovi prezzi sono stati già applicati a [omissis] punti di fornitura e come un elevato numero di proposte di modifica unilaterale o di rinnovo delle condizioni (pari ad oltre [omissis]) sia destinato a tradursi progressivamente, in tempi brevi, in un esorbitante aumento tariffario e in un immediato e notevole pregiudizio economico per numerosi consumatori.

CONSIDERATO, alla luce delle suesposte considerazioni, che sussistono le esigenze di estrema gravità, urgenza e indifferibilità del provvedimento cautelare dell'Autorità ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell'articolo 8, comma 3, del Regolamento, consistenti:

- i) nell'attualità delle condotte contestate;
- ii) nel coinvolgimento di un elevato numero di clienti del Professionista, in ragione dell'invio delle comunicazioni sopra descritte ad un amplissimo numero di consumatori;
- iii) nello sfruttamento dell'asimmetria informativa e della disparità di forza

contrattuale tra Professionista e consumatore;

RITENUTO, pertanto, che, dall'esame degli atti del procedimento, emergono elementi tali da avvalorare la necessità di provvedere con particolari esigenze di indifferibilità al fine di impedire che la pratica commerciale sopra descritta, consistente nell'indebita preclusione dell'esercizio dei diritti previsti dall'art. 3 del D.L. 115/2022, con modalità ingannevoli e aggressive, continui ad essere posta in essere nelle more dello svolgimento del procedimento di merito;

RITENUTO, dunque, che sussistano i presupposti per l'adozione di misure cautelari provvisorie ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo, nei confronti del Professionista;

DISPONE

a) che la società Edison Energia S.p.A. sospenda provvisoriamente l'applicazione delle nuove condizioni economiche indicate nelle comunicazioni di proposta di modifica unilaterale del contratto inviate prima del 10 agosto o nelle comunicazioni di proposta di rinnovo delle condizioni economiche inviate dopo il 10 agosto, confermando fino al 30 aprile 2023 le condizioni di fornitura precedentemente applicate, comunicando individualmente ai consumatori interessati dalle predette comunicazioni, e con la medesima forma, l'applicazione delle precedenti condizioni di fornitura, ovvero, nel caso in cui i termini di perfezionamento delle nuove comunicazioni non siano ancora scaduti, l'inefficacia delle modifiche proposte;

b) che la società Edison Energia S.p.A. comunichi individualmente e con la medesima forma ai consumatori che hanno esercitato il diritto di recesso a seguito della comunicazione di proposta di modifica unilaterale inviata prima del 10 agosto 2022 o di rinnovo delle condizioni economiche inviata successivamente a tale data, la possibilità di ritornare in fornitura alle precedenti condizioni economiche;

c) che la società Edison Energia S.p.A. comunichi all'Autorità l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento di sospensione e le relative modalità entro 5 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, inviando una relazione dettagliata nella quale vengano illustrate le iniziative assunte in ottemperanza a quanto disposto *sub* a) e b);

d) che la parte interessata possa, entro 7 giorni dalla notifica del presente

provvedimento, presentare memorie scritte e documenti.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR per il Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del Regolamento, la presente decisione di sospensione deve essere immediatamente eseguita a cura del Professionista e che il ricorso avverso il provvedimento di sospensione dell'Autorità non sospende l'esecuzione dello stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli